

Registro di Commercio e delle Società

Numero RCS: B82127

Riferimento del deposito: L230215355

Depositato e registrato il 12/10/2023

Base Investments SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile
L-2557 Lussemburgo, 4, rue Robert Stumper.
R.C.S. Lussemburgo: B 82.127

STATUTO SOCIALE

Statuto Sociale vigente dal 19 settembre 2023

Articolo 1: Denominazione

Con il presente atto si costituisce, tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventeranno azionisti, una società sotto forma di società anonima con i requisiti di società di investimento a capitale variabile denominata BASE INVESTMENTS SICAV (di seguito la “**Società**”), disciplinata ai sensi della Parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito la “**Legge del 2010**”).

Articolo 2: Durata della Società

La Società è costituita per una durata indeterminata.

Può essere sciolta con decisione dell’assemblea generale che delibera in materia di modifiche al presente statuto (lo “**Statuto**”).

Articolo 3: Oggetto sociale

Oggetto esclusivo della Società è di investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari trasferibili di ogni tipo e altri attivi consentiti con l’obiettivo di diversificare i rischi di investimento e di offrire agli azionisti l’opportunità di beneficiare dei risultati della gestione dei propri attivi.

La Società può prendere qualsiasi misura e realizzare qualsiasi transazione ritenuta utile al conseguimento dello scopo sociale nella misura massima consentita dalla Legge del 2010.

La Società è un fondo a comparti multipli, vale a dire che è composta di vari comparti, ciascuno dei quali rappresenta una specifica classe di attività e passività e persegue una particolare politica d’investimento.

Articolo 4: Sede legale

La sede legale è stabilita in Lussemburgo. Mediante semplice delibera del Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio di Amministrazione**”), potranno essere istituiti uffici o succursali sia nel Gran Ducato di Lussemburgo sia all’estero.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della società all’interno dello stesso comune o in qualsiasi altro comune del Gran Ducato di Lussemburgo e modificare il presente Statuto di conseguenza.

Articolo 5: Capitale sociale

Il capitale della Società è rappresentato da azioni emesse senza valore nominale e corrisponde sempre al totale degli attivi netti della Società.

Tali azioni possono, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, provenire da diversi comparti e i proventi dell’emissione di azioni di ogni comparto saranno investiti, conformemente al successivo articolo 23, in valori mobiliari trasferibili o altri attivi corrispondenti a zone geografiche, settori industriali o aree monetarie, oppure a tipologie specifiche di azioni o obbligazioni, che il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta per ogni comparto.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di creare nuovi comparti e di definirne le rispettive politiche di investimento.

Le azioni di ogni comparto, emesse in conformità all’articolo 7, possono, a seguito di delibera consiliare, differenziarsi, tra l’altro, per la struttura delle commissioni applicabili,

i requisiti minimi di investimento, la politica di investimento, la divisa di riferimento e, la politica di distribuzione adottata, ove pertinente. Le caratteristiche e le condizioni generali specifiche di ciascuna classe saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e descritte nel prospetto della Società. Le azioni di ciascuna classe possono essere suddivise in sotto-classi o serie, le cui caratteristiche sono descritte nel prospetto della Società.

Il capitale minimo della Società ammonterà a EUR 1.250.000,00 (un milione duecentocinquantamila Euro).

Al fine di determinare il capitale della Società, il valore netto degli attivi relativi a ciascun comparto sarà, se non espresso in Euro, convertito in Euro e il capitale corrisponderà alla somma degli attivi netti di tutti i comparti.

Articolo 6: Variazioni di capitale

In ogni momento, il capitale è pari al valore netto dell'attivo della Società ed è altresì suscettibile di aumenti, risultanti dall'emissione da parte della Società di nuove azioni, e diminuzioni, conseguenti al riscatto di azioni da parte della Società a favore degli azionisti che ne facciano richiesta.

Articolo 7: Forma delle azioni

Le Azioni sono emesse in forma nominativa.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere frazioni di azioni con quattro decimali.

L'emissione delle azioni nominative è di norma accompagnata da una conferma di iscrizione nell'apposito registro, che sarà conservato presso l'Amministrazione Centrale o da una o più persone designate a questo scopo dal Consiglio di Amministrazione. Gli azionisti possono tuttavia richiedere specificatamente il rilascio di un certificato.

I certificati azionari saranno firmati da due amministratori.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato a favore degli azionisti all'indirizzo riportato sul registro degli azionisti (il "**Registro degli Azionisti**").

Il Registro degli Azionisti è conservato in Lussemburgo presso la sede legale dell'agente amministrativo della Società (l'"**Agente Amministrativo**") o in altro luogo designato dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dovranno essere interamente liberate e non hanno valore nominale.

Non esistono limitazioni riguardo al numero di azioni che possono essere emesse.

I diritti connessi alle azioni emesse dalla Società sono quelli previsti dalla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (la "Legge del 1915") e successive integrazioni e modifiche, purché non vi sia stata apportata una deroga dalla Legge del 2010. Tutte le azioni della Società, indipendentemente dal loro valore, comportano lo stesso diritto di voto e godono in pari misura dei benefici derivanti dai risultati d'esercizio così come dei proventi della liquidazione degli attivi.

Le frazioni di azioni nominative non conferiscono diritto di voto, ma partecipano ai proventi derivanti dalla distribuzione dei dividendi e dalla liquidazione degli attivi.

Le Azioni emesse dalla Società sono liberamente trasferibili conformemente alle disposizioni della Legge del 1915.

Le azioni nominative possono essere cedute consegnando alla Società gli eventuali certificati rappresentativi delle azioni da cedere accompagnati da una dichiarazione scritta di cessione, datata e firmata dal cedente e dall'acquirente o da eventuali

mandatari, i quali dovranno produrre documenti atti a comprovare la propria delega. A seguito della ricezione di questa documentazione reputata soddisfacente dal Consiglio di Amministrazione, le cessioni saranno riportate ufficialmente nel Registro degli Azionisti.

Ogni detentore di azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni e altre informazioni. Tale indirizzo deve essere riportato nel Registro degli Azionisti.

Se un detentore di azioni nominative non fornisce alcun indirizzo alla Società, ciò potrà essere specificato nel Registro degli Azionisti e l'indirizzo dell'azionista sarà ritenuto quello della sede legale della Società o un altro indirizzo stabilito puntualmente dalla Società, fino a quando l'azionista non avrà comunicato un altro indirizzo. Qualunque azionista può modificare in qualsiasi momento il proprio indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti mediante comunicazione scritta inviata alla sede legale della Società o ad altro indirizzo specificato dalla Società.

Le azioni possono essere detenute congiuntamente; tuttavia, la Società riconoscerà una sola persona autorizzata ad esercitare i diritti connessi a ciascuna azione della Società. Salvo decisioni contrarie da parte del Consiglio di Amministrazione, la persona abilitata ad esercitare tali diritti sarà quella il cui nome appare per primo nel modulo di sottoscrizione o la persona titolare del certificato azionario corrispondente.

Articolo 8: Perdita e distruzione dei certificati azionari

Se un azionista è in grado di provare alla Società che il proprio certificato azionario è stato smarrito o distrutto, potrà essere emesso, dietro sua richiesta, un duplicato del certificato azionario in base alle condizioni e garanzie determinate dalla Società, aventi in particolare la forma di assicurazione, senza con questo pregiudicare altre forme di garanzia eventualmente scelte dalla Società. Non appena sarà emesso il nuovo certificato con la dicitura "duplicato", il certificato originale diventerà nullo.

I certificati azionari danneggiati o deteriorati possono essere sostituiti su disposizione della Società. Tali certificati danneggiati o deteriorati devono essere restituiti alla Società e immediatamente annullati.

La Società può, a suo giudizio, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato oltre a tutte le ragionevoli spese sostenute dalla Società in relazione alla emissione e iscrizione nel Registro degli Azionisti o all'annullamento del certificato originale.

Articolo 9: Limitazioni alla proprietà delle azioni

Il Consiglio di Amministrazione può limitare o impedire la proprietà di azioni della Società a una persona fisica o giuridica qualora, a giudizio della Società, detta proprietà rappresenti una violazione della legge nel Gran Ducato di Lussemburgo o all'estero, o possa assoggettare la Società ad imposizione fiscale in un paese che non sia il Gran Ducato di Lussemburgo oppure possa, in altro modo, risultare pregiudizievole per la Società.

A tal fine, la Società può:

a) negare l'emissione di azioni e la registrazione del trasferimento di azioni, qualora risultasse che l'emissione o il trasferimento determini o possa determinare, come conseguenza, l'attribuzione della proprietà dell'azione ad un soggetto non autorizzato a detenere azioni nella Società;

b) esigere, in qualunque momento, da un soggetto elencato nel Registro degli Azionisti, o da qualsiasi altro soggetto richiedente il trasferimento di azioni, tutte le informazioni ed i certificati che riterrà necessari, eventualmente accompagnati da una dichiarazione giurata, al fine di determinare se tali azioni siano o stiano per divenire di proprietà effettiva di un soggetto non autorizzato a detenere azioni nella Società; e

c) procedere al riscatto forzato di tutte le azioni qualora risulti che un soggetto non autorizzato a detenere azioni della società risulti, individualmente o congiuntamente con altri soggetti, proprietario di azioni della Società, oppure procedere al riscatto forzato della totalità o di una parte delle azioni qualora risulti alla Società che uno o più soggetti siano proprietari di una percentuale di azioni della stessa tale da assoggettare la Società alla normativa fiscale o altra normativa di giurisdizioni diverse dal Lussemburgo. In tal caso, si applicherà la seguente procedura:

1. la Società invia una comunicazione (di seguito indicata come "avviso di riscatto") all'azionista titolare delle azioni o che risulta dal Registro degli Azionisti essere il proprietario delle azioni da riscattare; l'avviso di riscatto deve specificare i titoli oggetto del riscatto, il prezzo da pagare per il riscatto e il luogo di pagamento del prezzo. L'avviso di riscatto sarà inviato all'azionista per lettera raccomandata indirizzata al suo ultimo recapito conosciuto o a quello riportato nel Registro degli Azionisti. L'azionista interessato è obbligato a riconsegnare senza ritardo alla Società l'eventuale o gli eventuali certificato/i rappresentativo/i delle azioni specificate nell'avviso di riscatto.

Alla chiusura degli uffici nella data specificata nell'avviso di riscatto, l'azionista cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate in tale avviso e se le azioni in questione sono nominative il suo nome, in quanto titolare di tali azioni, sarà cancellato dal Registro degli Azionisti.

2. il prezzo al quale devono essere rimborsate le azioni specificate nell'avviso di riscatto (il "prezzo di riscatto") è uguale al valore netto delle azioni della Società, determinato alla data dell'avviso di riscatto, in base all'articolo 10 del presente Statuto;

3. il pagamento del prezzo di riscatto sarà effettuato a favore del proprietario delle azioni nella divisa del relativo comparto o della relativa classe di azioni o in un'altra divisa liberamente convertibile (nel qual caso i costi di conversione saranno a carico dell'azionista), al tasso di cambio applicato per la divisa in questione il giorno della data di pagamento; l'ammontare sarà depositato dalla Società presso una banca in Lussemburgo o altrove (secondo l'indicazione riportata nell'avviso di riscatto), la quale lo trasferirà all'azionista interessato a fronte della restituzione dell'eventuale o degli eventuali certificato/i rappresentativo/i delle azioni indicate nell'avviso di riscatto. Immediatamente dopo l'avvenuto deposito della somma in base a tali condizioni, nessun soggetto interessato alle azioni menzionate nell'avviso di riscatto potrà rivendicare diritti su tali azioni né intentare causa contro la Società o i suoi attivi, fatto salvo il diritto dell'azionista risultante come proprietario delle azioni di incassare la somma di riscatto depositato (senza interessi) presso la banca a fronte della restituzione del/dei certificato/i, qualora emesso/i;

4. l'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente articolo non potrà in alcun caso essere messo in discussione o invalidato adducendo come motivazione l'assenza di prova sufficiente della proprietà delle azioni in capo a un soggetto indicato dalla Società al momento dell'invio dell'avviso di riscatto, alla sola condizione che la Società eserciti i propri poteri in buona fede; e

d) la Società può negare, in sede di Assemblea degli azionisti, il diritto di voto a qualsiasi soggetto non autorizzato a detenere azioni della Società.

In particolare, la Società potrà limitare o vietare la proprietà delle azioni a qualunque soggetto che non sia "Investitore idoneo FATCA" o "Investitore idoneo CRS".

Il termine "Investitore idoneo FATCA" si riferisce a titolari effettivi esenti, entità straniere non finanziarie attive, Soggetti USA che non siano Soggetti USA Specifici ("Specified

US Persons”), o istituti finanziari che non siano Istituzioni Finanziarie non partecipanti (“Non-Participating Financial Institutions”), in base a quanto definito dall’accordo intergovernativo stipulato tra il Lussemburgo e gli Stati Uniti d’America in data 28 Marzo 2014 volto al miglioramento del rispetto delle norme fiscali internazionali e all’applicazione della normativa FATCA.

Il termine “Investitore idoneo CRS” si riferisce a soggetti o entità che non siano Persone oggetto di comunicazione (Reportable Persons), ad eccezione di Entità Non Finanziarie passive con Persone che esercitano il controllo (Controlling Persons) classificabili come Persone oggetto di comunicazione come definito dalla legge del 18 dicembre 2015 attuativa della normativa sui Common Reporting Standard in Lussemburgo.

Articolo 10: Valore Netto di inventario

Il valore netto di inventario per azione di ciascun comparto, nonché, in caso di pluralità di classi di azioni in seno al comparto, il valore netto d’inventario per azione di ciascuna classe di azione, saranno determinati periodicamente, ma in nessun caso meno di due volte al mese, in Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società (il giorno in cui è determinato il valore netto di inventario per azione è indicato in questo Statuto come la “giorno di valutazione”).

Il valore netto di inventario per azione di ogni comparto è espresso nella valuta di riferimento del relativo comparto, nella divisa di riferimento di ogni classe di azioni esistente all’interno del comparto in questione, nonché in qualsivoglia altra divisa deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il valore netto di inventario per azione di un comparto a un giorno di valutazione sarà determinato dividendo il valore dell’attivo netto della Società corrispondente al predetto comparto, ovvero le attività della Società attribuibili a tale comparto meno le passività ad esso imputabili, per il numero delle azioni del comparto stesso in circolazione al relativo giorno di valutazione, e sarà arrotondato per eccesso o per difetto all’unità intera più vicina della divisa di riferimento del comparto in questione. In caso di pluralità di classi di azioni all’interno di un comparto, il valore netto di inventario per azione relativo a una classe di azioni interna a un comparto a un giorno di valutazione sarà determinato dividendo il valore dell’attivo netto del comparto corrispondente alla classe, ovvero le attività di un comparto attribuibili alla classe di azioni meno le passività ad essa imputabili, per il numero di azioni della classe circolazione al predetto giorno di valutazione e sarà arrotondato per eccesso o per difetto all’unità intera più vicina della divisa di riferimento della classe di azioni in questione. Per maggiore chiarezza, l’unità della divisa di riferimento di un comparto o di una classe di azioni corrisponde all’unità minima di tale divisa (per esempio, nel caso dell’Euro, l’unità è il centesimo).

Se successivamente all’ultimo giorno di valutazione, è intervenuto un cambiamento sostanziale dei prezzi nelle borse o nei mercati in cui è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili ad un comparto, la Società può effettuare una seconda valutazione e annullare la prima per salvaguardare gli interessi degli azionisti.

La valutazione delle attività nette dei diversi comparti e/o classi di azioni della Società avverrà nel modo seguente:

I. In particolare, le attività della Società dovranno includere:

1. tutte le disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati ma non ancora incassati e gli interessi maturati su detti depositi fino al giorno di valutazione;
2. tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché i crediti da riscuotere (ivi compresi i proventi della vendita di titoli non ancora incassati);

3. tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e gli altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della Società;
4. tutti i dividendi e i proventi delle distribuzioni dariceversi da parte della Società in contanti o in titoli nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;
5. tutti gli interessi maturati non ancora incassati e tutti gli interessi prodotti fino al giorno di valutazione dai titoli di proprietà della Società, a meno che tali interessi siano compresi nell'ammontare di detti titoli;
6. le spese di costituzione della Società, nei limiti in cui le stesse non siano state ammortizzate;
7. tutte le altre attività di qualsiasi tipo, tra cui le spese anticipate.

Il valore di tali attività sarà determinato come segue:

a) Il valore delle disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista, dei crediti da riscuotere, delle spese anticipate, nonché dei dividendi e degli interessi conosciuti o maturati ma non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di tale patrimonio, a meno che risulti improbabile che detto valore possa essere incassato; in tal caso, il valore sarà determinato deducendo l'importo che il Consiglio di Amministrazione giudicherà adeguato per riflettere il valore patrimoniale reale.

b) La valutazione di ogni valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in una Borsa valori o in un qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultima quotazione rilevata in Lussemburgo al giorno di Valutazione e, se tale valore mobiliare è trattato in diversi mercati, sull'ultima quotazione rilevata sul mercato principale per la negoziazione di detto titolo. Qualora l'ultimo prezzo rilevato non fosse rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede.

c) Tutti i futures su obbligazioni europee (e le opzioni) saranno valutati al prezzo di regolamento (settlement) e i futures (e le opzioni) obbligazionari statunitensi saranno valutati utilizzando un'istantanea all'orario descritto nel Prospetto. Tutti gli altri futures (e opzioni) saranno valutati al loro prezzo di regolamento (settlement).

d) I titoli non quotati o non negoziati in una Borsa valori o in un qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno calcolati sulla base del probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede.

e) I titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento del comparto in questione saranno convertiti in base al tasso di cambio medio di tale divisa.

f) Le quote facenti parte di Organismi di Investimento Collettivo sono valutate sulla base del loro ultimo valore netto di inventario disponibile o prezzo di mercato (se disponibile).

g) Gli swap sono valutati al loro valore equo basato sull'ultimo prezzo di chiusura conosciuto dei titoli sottostanti.

h) Gli strumenti del mercato monetario non quotati o negoziati in una Borsa valori o un altro mercato regolamentato saranno valutati al loro valore nominale aumentato dagli interessi maturati o in base ai costi ammortizzati.

- i) Tutti gli altri valori mobiliari e attività saranno valutati al loro valore equo, determinato in buona fede e in conformità alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da un comitato preposto a tale compito dal Consiglio stesso.

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell'attivo della Società, l'Agente Amministrativo si affida ad informazioni provenienti da varie fonti di quotazione (tra cui i gestori dei fondi e gli operatori di Borsa) e alle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione. In assenza di errori palesi e di comportamento negligente da parte dell'Agente Amministrativo, quest'ultimo non può essere ritenuto responsabile delle valutazioni fornite dalle suddette fonti di quotazione, né di eventuali errori nel calcolo del valore netto risultanti da valutazioni sbagliate.

Qualora una o più fonti di quotazione non riuscissero a fornire le valutazioni all'Agente Amministrativo, quest'ultimo è esentato dal calcolo del valore netto di inventario e quindi dalla determinazione del prezzo di sottoscrizione e di riscatto. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere immediatamente informato dallo stesso Agente Amministrativo se si dovesse verificare una situazione simile. Nel qual caso, il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere di sospendere il calcolo del valore netto di inventario in conformità alle procedure descritte nel capitolo intitolato "Sospensione del Calcolo del Valore Netto di inventario e dell'Emissione, Riscatto e Conversione di Azioni".

II. In particolare, le passività della Società dovranno includere:

1. tutti i prestiti, gli effetti maturati e i conti in scadenza;
2. tutte le obbligazioni note, maturate e non, tra cui le obbligazioni contrattuali giunte a scadenza aventi per oggetto pagamenti in contanti o in natura (ivi compresi gli importi dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora versati);
3. tutte le riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite per far fronte a una possibile minusvalenza su determinati investimenti della Società;
4. qualsiasi altra passività della Società, di qualunque natura essa sia, ad eccezione di quelle rappresentate da capitale proprio della Società stessa. Per valutare l'importo di dette altre passività, la Società prenderà in considerazione tutte le spese a proprio carico, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di costituzione e i costi per le successive modifiche statutarie, le commissioni e le spese dovute alla Società di Consulenza, ai Gestori, ai contabili, al Depositario, agli Agenti Corrispondenti, agli Agenti Domiciliatari, agli Agenti Amministrativi, agli Agenti per i Trasferimenti, agli Agenti per i Pagamenti o ad altri mandatari e dipendenti della Società, nonché ai rappresentanti permanenti della Società nei paesi in cui essa è soggetta a registrazione, le spese per l'assistenza legale e per la revisione dei conti annuali della Società, i costi pubblicitari, per la stampa e pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, nonché per la stampa dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni infraannuali, i costi per la tenuta delle Assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di viaggio di ragionevole entità degli amministratori e dei direttori, i gettoni di presenza, le imposte di registro, tutte le imposte e le tasse applicate dalle autorità governative e dalle borse valori, i costi di pubblicazione dei prezzi di emissione, riscatto e conversione così come tutte le altre spese di esercizio, tra cui quelle finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di attivi o altro e tutte le altre spese connesse all'attività della Società.

Per la valutazione degli importi di tali passività, la Società terrà conto, pro rata temporis, di spese, amministrative o di altra natura, che si verificheranno su base regolare o periodica.

5. Quanto ai rapporti tra gli azionisti, ogni comparto è considerato come un'entità separata in grado di generare, senza limitazione, i propri proventi, le proprie plusvalenze e minusvalenze, i propri costi e oneri. La Società costituisce tuttavia

un'unica entità giuridica, nei confronti di terzi e, in particolare, verso i creditori della Società, ciascun comparto sarà responsabile unicamente delle passività che lo riguardano.

Le attività, le passività, gli oneri e i costi non attribuibili a un particolare comparto saranno imputati ai diversi comparti in parti uguali o, purché legittimato dagli importi in questione, saranno addebitati proporzionalmente ai loro rispettivi attivi netti.

III. Ogni azione della Società per la quale è stata presentata una richiesta di riscatto sarà considerata quale azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione relativo al riscatto di detta azione e il relativo prezzo sarà considerato come una passività della Società, a partire dalla chiusura di tale giorno fino a quando il prezzo non sarà stato pagato.

Ogni azione da emettersi da parte della Società in conformità alle istanze di sottoscrizione ricevute sarà considerata come emessa a partire dalla chiusura del giorno di valutazione nel quale si determina il suo prezzo di emissione e tale prezzo sarà considerato quale importo dovuto alla Società fino a quando lo stesso non sarà stato incassato dalla Società.

IV. Per quanto possibile, si terrà conto di ogni investimento e disinvestimento deliberato dalla Società fino al giorno di valutazione.

Articolo 11: Emissione, riscatto e conversione di azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere, in qualunque momento, azioni supplementari interamente liberate al prezzo del valore netto di inventario per azione relativo alla classe di azioni in questione, determinato ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, incrementato dalle commissioni di emissione indicate nella documentazione di vendita, senza riservare agli azionisti esistenti il diritto preferenziale di sottoscrizione.

Le remunerazioni percepite dagli agenti per il collocamento delle azioni saranno prelevate da queste commissioni. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro e non oltre i cinque giorni lavorativi bancari successivi al giorno in cui il valore netto di inventario applicabile è stato determinato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a qualunque amministratore regolarmente autorizzato o ad un direttore della Società, o ad altri soggetti debitamente autorizzati la responsabilità di accettare le sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione di nuove azioni devono, pena la nullità, essere interamente liberata e le azioni emesse godono degli stessi diritti delle azioni in circolazione alla data di emissione.

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione applicare un meccanismo di *swing pricing* parziale per proteggere gli interessi degli azionisti dalla diluizione del NAV per azione causata dall'acquisto o dalla vendita, da parte degli investitori, di azioni ad un prezzo che non include i costi di negoziazione e altri costi rivenienti dalla realizzazione o cessione di investimenti da parte della Società, al fine di conciliare gli afflussi o i deflussi di capitale. Qualora, il giorno di valutazione, il volume netto complessivo delle transazioni in azioni di un Comparto superi una soglia prefissata, determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, il NAV può essere rettificato al rialzo o al ribasso per riflettere rispettivamente gli afflussi o deflussi netti. La misura della rettifica del valore viene definita dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite un proprio delegato, affinché rispecchi i costi di negoziazione ed altri costi, entro i limiti stabiliti nei documenti di vendita della Società.

Le azioni possono, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere emesse tenendo conto del conferimento ai comparti in valori mobiliari purché questi ultimi rispettino le politiche di investimento e le limitazioni del comparto interessato e che

abbiano un valore uguale al prezzo di emissione delle rispettive azioni. I valori mobiliari apportati al comparto saranno valutati separatamente in un rapporto speciale redatto dal revisore della Società. Tali conferimenti in natura mediante valori mobiliari non sono soggetti a spese di intermediazione. Il Consiglio di Amministrazione farà ricorso a questa possibilità unicamente se (i) si tratta di una richiesta dell'investitore in questione; e se (ii) il trasferimento non incide negativamente sugli azionisti esistenti.

Ogni azionista ha il diritto di richiedere alla Società il riscatto totale o parziale delle sue azioni. Il prezzo di riscatto sarà pagato entro e non oltre i cinque giorni lavorativi bancari successivi al giorno in cui è calcolato il valore netto d'inventario degli attivi e sarà pari al valore netto di inventario delle azioni come determinato dalle disposizioni del precedente articolo 10 con deduzione di un'eventuale commissione di riscatto come indicato nella documentazione di vendita della Società. La richiesta di riscatto deve essere inviata per iscritto dall'azionista alla sede legale della Società in Lussemburgo o presso un'altra persona giuridica delegata a tale fine dalla Società. In caso di emissione di certificati, la domanda deve essere accompagnata dal/dai certificato/i azionario/i in forma buono stato e, in caso di trasferimento, dalla documentazione probante l'avvenuto trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione, pur nel rispetto della legge in vigore e in seguito alla consegna di un rapporto sottoposto a revisione da parte del revisore della Società, pagare il prezzo di riscatto a detto azionista mediante conferimento in natura in valori mobiliari o altri attivi del comparto in questione a concorrenza del valore dell'importo del riscatto. Il Consiglio di Amministrazione farà ricorso a tale possibilità, soltanto nel caso in cui (i) l'azionista interessato ne faccia richiesta; e (ii) il trasferimento non incida negativamente sugli altri azionisti.

Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate.

Qualora, per alcune classi di azioni, non sia stato deliberato altrimenti dal Consiglio di Amministrazione, è diritto di ogni azionista richiedere la conversione totale o parziale delle proprie azioni in azioni di un'altra classe di azioni dello stesso o di un altro comparto. La conversione delle azioni si effettua sulla base del valore netto di inventario per azione delle rispettive classi come determinato dalle disposizioni dell'articolo 10 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare le limitazioni che ritiene necessarie riguardo alla frequenza delle conversioni e potrà sottoporre le conversioni al pagamento di commissioni di cui determinerà ragionevolmente l'ammontare.

Se, a un determinato giorno di valutazione, le richieste di riscatto o conversione eccedono un ammontare superiore ad una percentuale di attivi netti di un comparto come determinato dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo potrà decidere che tali richieste siano rinviate al successivo giorno di valutazione del comparto in oggetto. In tale data, le richieste di riscatto o conversione rinviate (e non revocate) saranno trattate in modo prioritario rispetto a quelle ricevute in quello stesso giorno di valutazione (e non rinviate).

Le domande di sottoscrizione, riscatto e conversione sono ricevute presso gli sportelli degli istituti preposti a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12: Sospensione del Calcolo del Valore Netto di Inventario e dell'Emissione, Riscatto e Conversione di Azioni

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto dell'attivo di uno o più comparti della Società, nonché l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni, nei seguenti casi:

- a) Per tutto il periodo in cui un mercato o una borsa valori, che rappresentano il mercato o la borsa valori principale dove è quotata una parte consistente degli investimenti di un comparto della Società, siano chiusi, fatta eccezione per i giorni

di chiusura abituale, o durante i quali gli scambi di detto mercato sono soggetti a significative limitazioni o sospesi;

- b) Quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore che esuli dalla responsabilità o dal controllo della Società, impedisce a quest'ultima di effettuare una valutazione delle attività o disporre con modalità regolari e ragionevoli, senza pregiudicare seriamente gli interessi degli azionisti;
- c) Qualora le interruzioni dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo di una parte consistente degli investimenti di un comparto della Società impediscano il calcolo corretto dell'attivo netto entro termini considerati normali;
- d) Qualora limitazioni di cambi o di movimenti di capitale impediscano l'esecuzione di operazioni per conto della Società o quando le operazioni di acquisto o di vendita delle attività della Società non possano essere effettuate a normali tassi di cambio;
- e) Su decisione del Consiglio di Amministrazione, e purché il principio di uguaglianza tra gli azionisti nonché le leggi e le regolamentazioni applicabili siano rispettati, (i) dal momento della convocazione di un'assemblea degli azionisti che verta sulla liquidazione / scioglimento della Società, di un comparto o di una classe di azioni, oppure, (ii) purché il Consiglio di Amministrazione abbia il potere di esprimersi in materia, dal momento in cui quest'ultimo deliberi la liquidazione / lo scioglimento di un comparto o di una classe di azioni;
- f) Qualora non esista un modo per determinare il prezzo degli Organismi di Investimento Collettivo in cui la Società ha investito (se il calcolo del valore netto di inventario dell'organismo di investimento collettivo in questione è sospeso);
- e
- g) Qualora un comparto operasse quale fondo *feeder* di un fondo *master*, a seguito della sospensione del (i) calcolo del valore netto di inventario per azione/quota; (ii) dell'emissione, del riscatto, e/o (iv) della conversione delle azioni/quote relative al fondo *master* in cui il comparto investe.

Qualora circostanze eccezionali potessero ledere gli interessi degli azionisti, o nel caso in cui fosse presentato un ingente quantitativo di richieste di riscatto, come descritto nell'Articolo 11, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di determinare il valore di un'azione unicamente dopo aver venduto il più rapidamente possibile le attività necessarie per conto del comparto.

I sottoscrittori e gli azionisti che abbiano presentato domanda di riscatto o di conversione saranno avvertiti della sospensione del calcolo del valore netto di inventario al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione mediante avviso.

Le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione in sospeso potranno essere ritirate tramite comunicazione scritta, a condizione che la Società la riceva prima della fine della sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione sospese saranno prese in considerazione al primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

Articolo 13: Assemblea generale degli azionisti

L'assemblea degli azionisti della Società, regolarmente costituita, rappresenta tutti azionisti della Società e dispone dei poteri più ampi al fine di disporre, eseguire e ratificare gli atti connessi alle transazioni della Società.

Articolo 14: Assemblea generale annuale degli azionisti L'assemblea generale annuale (l' "Assemblea Generale Annuale") si tiene nel rispetto della legislazione lussemburghese in Lussemburgo, nel luogo e all'orario indicato nell'avviso di convocazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale.. Se quel giorno coincide con una festività bancaria, l'Assemblea Generale Annuale si tiene il primo giorno lavorativo bancario precedente. L'Assemblea Generale Annuale può svolgersi all'estero, qualora il Consiglio di Amministrazione constati che circostanze eccezionali lo richiedono.

Le altre assemblee degli Azionisti potranno svolgersi nei tempi e nei luoghi specificati negli avvisi di convocazione.

Articolo 15: Svolgimento dell'Assemblea degli azionisti

Salvo disposizione contraria del presente Statuto, le prescrizioni relative al quorum e ai termini, come stabilite dalla legge lussemburghese, disciplinano gli avvisi di convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto, indipendentemente dal comparto e dalla classe di azioni cui appartenga nonché dal valore netto di inventario. L'azionista può partecipare alle assemblee degli azionisti designando in forma scritta (per posta, posta elettronica, fax o analogo mezzo di comunicazione), un'altra persona come suo rappresentante.

In base a quanto disposto dalla legge lussemburghese o dal presente Statuto, tutte le decisioni delle assemblee generali degli azionisti debitamente convocate sono prese a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire altre condizioni che gli azionisti devono osservare al fine di partecipare alle assemblee generali.

Gli azionisti di un comparto/ una classe di azioni possono riunirsi in qualsiasi momento in un'assemblea generale per deliberare sulle materie riguardanti unicamente il comparto/la classe di azioni in oggetto. Ciononostante, le risoluzioni dell'assemblea generale degli azionisti di tale comparto/classe di azioni dovranno essere ratificate dall'assemblea generale degli azionisti della Società nella sua totalità in modo da assicurare che le delibere adottate dall'assemblea generale di un comparto/una classe di azioni non interferiscano con gli interessi degli azionisti degli altri comparti o delle altre classi .

Salvo diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, tutte le decisioni delle assemblee generali di un comparto/una classe di azioni saranno prese a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Articolo 16: Convocazione delle assemblee generali degli azionisti

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione di ogni assemblea generale degli azionisti deve riportare la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno della seduta. In caso di azionisti titolari di azioni nominative, l'avviso di convocazione può essere trasmesso loro esclusivamente tramite posta raccomandata, o qualora i destinatari abbiano acconsentito, anche mediante altri mezzi di comunicazione che garantiscano l'accesso alle informazioni, a titolo di esempio via e-mail, e deve pervenire a ciascun azionista almeno otto (8) giorni prima della riunione presso il relativo indirizzo indicato del Registro degli Azionisti. Detto avviso deve inoltre essere pubblicato conformemente a quanto previsto dalla legislazione lussemburghese prima della data in cui detta riunione è stata fissata. Non è necessaria alcuna ulteriore pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Qualora, tuttavia, la totalità degli azionisti fosse presente direttamente o mediante delega, e ciascuno di loro dichiarasse di essere stato informato sull'ordine del giorno della seduta, la riunione può svolgersi senza preavviso o preventiva pubblicazione. Gli azionisti che prendono parte all'adunanza mediante teleconferenza, videoconferenza o altro analogo mezzo di comunicazione che ne renda possibile l'identificazione e permetta a tutti i partecipanti di udirsi reciprocamente in modo continuativo e di partecipare attivamente, sono considerati presenti per la determinazione del quorum e dei voti, a condizione che i suddetti mezzi di comunicazione siano resi disponibili nel luogo ove si svolge la seduta.

Articolo 17: Amministrazione

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre (3) membri. I membri del Consiglio di Amministrazione non devono essere necessariamente azionisti della Società.

Se una persona giuridica viene nominata Amministratore della Società, detta persona giuridica è tenuta a designare una persona fisica quale rappresentante permanente, che dovrà ricoprire tale ruolo in nome e per conto della persona giuridica. E' facoltà di quest'ultima rimuovere dall'incarico il proprio rappresentante permanente solo se, contestualmente, viene nominato un successore. Una persona fisica non può svolgere contemporaneamente il ruolo di rappresentante permanente di un Amministratore della Società e di Amministratore della stessa.

Articolo 18: Durata delle cariche degli amministratori, rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono eletti dall'assemblea generale per la durata massima di sei (6) anni; tuttavia, un amministratore potrà essere rimosso con o senza giusta causa e/o sostituito in qualunque momento mediante delibera degli azionisti.

In caso di carica vacante di un amministratore per decesso, dimissioni o altro motivo, i restanti amministratori possono riunirsi ed eleggere, a maggioranza dei voti, un amministratore che ricopra temporaneamente tale carica fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Articolo 19: Organizzazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può scegliere tra i membri un presidente e può eleggere sempre tra i suoi membri uno o più vice presidenti; inoltre ha facoltà di nominare anche un segretario, che non deve essere necessariamente un amministratore che avrà la responsabilità di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti.

Articolo 20: Riunioni e delibere del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di due (2) amministratori nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il presidente del Consiglio di Amministrazione presiede tutte le assemblee generali degli azionisti e tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, in sua assenza, l'assemblea generale degli azionisti o il Consiglio di Amministrazione possono nominare, a maggioranza, un altro amministratore oppure, qualora non siano presenti amministratori, qualunque altra persona destinata a presiedere tali assemblee e riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'occorrenza, nomina direttori e procuratori della Società, inclusi un direttore generale e, eventualmente, vice-direttori generali, vice-segretari e altri direttori e procuratori, comitati consultivi o esecutivi o altri responsabili le cui funzioni sono ritenute necessarie alla gestione della Società. Le stesse nomine possono essere revocate in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori e i procuratori possono anche non essere amministratori o azionisti della Società. Salvo disposizione contraria nello Statuto, i direttori e procuratori designati avranno i poteri e i doveri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà inviato in forma scritta a tutti gli amministratori almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, tranne in situazioni di emergenza, nel qual caso la natura e le ragioni di dette circostanze dovranno essere riportate nell'avviso di convocazione. È possibile derogare all'invio del suddetto avviso previo consenso da parte di tutti gli amministratori, che deve pervenire per iscritto oppure mediante facsimile, posta elettronica o altro analogo mezzo di comunicazione, fermo restando che sufficiente comprova è costituita dalla copia di tale documento firmato. E' possibile convocare una riunione se ciascun amministratore esprime il proprio benestare a partecipare per iscritto (mediante posta, fax, posta elettronica, o altro analogo mezzo di comunicazione). Nessun avviso di convocazione speciale è necessario per quanto concerne le singole riunioni del Consiglio di Amministrazione effettuate in orari e luoghi stabiliti da una delibera precedentemente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Qualunque amministratore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione designando per iscritto (mediante posta, fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di comunicazione), un altro amministratore come proprio delegato. Un amministratore può agire in qualità di delegato per altri amministratori.

Gli amministratori non possono vincolare la Società con la loro firma individuale, salvo espressa autorizzazione conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare e operare validamente solo se almeno la metà degli amministratori è presente o rappresentata nella riunione, restando inteso che gli amministratori possono prendere parte alla seduta tramite teleconferenza, videoconferenza o analogo mezzo di comunicazione che permetta loro di udirsi reciprocamente in modo continuativo e di partecipare attivamente. Presenziare all'adunanza mediante tali mezzi equivale ad assistere di persona. Le decisioni sono approvate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Qualora nella riunione vi sia parità di voti favorevoli e contrari, il presidente del Consiglio di Amministrazione dispone del voto decisivo.

Le risoluzioni firmate da tutti i consiglieri di amministrazione sono valide ed esecutive tanto quanto quelle adottate in una riunione regolarmente convocata e tenuta. Le firme possono essere apposte su un singolo documento o su varie copie della stessa risoluzione e possono essere raccolte per iscritto (mediante posta, fax, posta elettronica o altri analoghi mezzi di comunicazione).

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri afferenti la gestione quotidiana e l'esecuzione delle operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale e il perseguimento dell'orientamento generale della sua gestione a persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente membri del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21: Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal presidente o, in sua assenza, dal presidente pro tempore della riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali, che potranno essere prodotti in procedimenti giudiziari o in altro luogo, sono firmati dal presidente o dal segretario oppure da due (2)

amministratori, oppure da qualunque altra persona nominata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22: Impegni della Società verso terzi

La Società si impegna verso terzi mediante la firma di due (2) amministratori o di un (1) direttore o procuratore appositamente autorizzato, oppure tramite la firma di qualunque altra persona cui sono stati conferiti poteri speciali dal Consiglio di Amministrazione. Dietro autorizzazione dell'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare la gestione quotidiana delle operazioni della Società ad uno dei propri membri.

Articolo 23: Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, applicando il principio della diversificazione dei rischi, determina i) le politiche di investimento di ogni comparto; ii) l'orientamento generale della gestione nonché i criteri guida cui uniformarsi nella gestione della Società, nel rispetto della legge e della normativa applicabili.

Secondo i principi della Legge del 2010, ogni comparto può investire in:

- (i) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario;
- (ii) azioni o quote di altri OIC;
- (iii) depositi presso un istituto di credito pagabili a vista o revocabili ed aventi una scadenza inferiore o pari a dodici mesi;
- (iv) strumenti finanziari derivati;

La politica di investimento della Società può riprodurre la composizione di un indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di sorveglianza lussemburghese.

La Società è altresì autorizzata a ricorrere a tecniche e strumenti che abbiano oggetto come sottostante valori mobiliari a condizione che queste tecniche e strumenti (i) siano utilizzati ai fini di un'efficace gestione del portafoglio; che (ii) siano volti alla copertura dei rischi di cambio e sui tassi di interesse nell'ambito della gestione del patrimonio, nonché (iii) siano volti alla copertura dei rischi legati all'evoluzione dei mercati borsistici.

La Società può investire nei suddetti valori ammessi alla quotazione ufficiale della borsa valori di un qualunque Stato europeo (appartenente o non appartenente all'Unione Europea) o dell'Asia, Oceania o Australia, Americhe e dell'Africa;

La Società può investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:

- i termini di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o ad un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, ossia una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi paese dell'America, Europa, Africa, Asia e Oceania;
- l'ammissione sia ottenuta al massimo entro un anno dall'emissione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 45 della Legge del 2010 e nonostante i limiti sopra indicati, la Società è autorizzata a investire fino al 100% degli attivi netti di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o dalle rispettive autorità pubbliche territoriali, da qualsiasi Stato non membro dell'Unione Europea, quali i componenti del G20, la Repubblica di Singapore e la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong appartenente alla

Repubblica Cinese o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membro dell'Unione Europea, a condizione che:

- ogni comparto detenga valori mobiliari appartenenti ad almeno sei emissioni differenti; e
- i titoli appartenenti ad una singola emissione non superino il 30% del valore netto d'inventario complessivo del comparto interessato.

Inoltre, qualsiasi comparto può investire nelle azioni emesse da uno o da alcuni degli altri comparti della Società nei termini previsti dalla Legge del 2010.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di determinare l'investimento di un comparto in azioni o quote di altri organismi di investimento collettivo, ivi incluse azioni o quote di un fondo *master* operante quale OICVM, che non sia a sua volta esso stesso un fondo *feeder* né detenga quote/azioni di un fondo *feeder*.

Articolo 24: Conflitto di interessi

Nessun contratto e nessuna transazione che la Società possa concludere con altre società o imprese dovranno essere invalidati o viziati dal fatto che uno o più amministratori, direttori o procuratori della Società possiedano qualsivoglia interesse in tali società o imprese oppure dal fatto che tali soggetti agiscano in qualità di amministratori, soci, direttori, procuratori o dipendenti delle stesse.

Qualunque amministratore, direttore, o procuratore della Società, che ricopra funzioni di amministratore, direttore, procuratore o dipendente di un'altra società o impresa con la quale la Società ha stipulato contratti o con la quale è altrimenti impegnata in rapporti di affari non è, in virtù di tale affiliazione, privato del diritto di deliberare, votare o agire su materie attinenti a detti contratti o detti rapporti di affari.

Qualora un amministratore, direttore o procuratore detenga interessi personali in eventuali attività della Società, tale amministratore, direttore o procuratore deve informare il Consiglio di Amministrazione in merito a tali interessi e non potrà deliberare o votare sull'affare in questione; una relazione deve essere redatta in merito all'affare in questione e agli interessi personali dell'amministratore, direttore o procuratore, e presentata alla successiva assemblea degli azionisti.

L'espressione "interessi personali" utilizzata al precedente paragrafo non si riferisce ai rapporti o interessi, posizioni o transazioni che coinvolgono altre società o soggetti determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25: Indennizzo

La Società può indennizzare tutti gli amministratori, i direttori o i procuratori, i loro eredi, esecutori testamentari e amministratori, per le spese da essi ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni o procedimenti in cui sono stati parte in causa in qualità di amministratori, direttori o procuratori della Società o per aver ricoperto, su richiesta della Società, le mansioni di amministratore, direttore o procuratore presso un'altra società della quale la Società è azionista o creditrice e dalla quale non hanno diritto all'indennizzo, ad eccezione dei casi in cui in tali azioni o procedimenti essi siano condannati per negligenza grave o cattiva amministrazione; in caso di accordo extragiudiziale, l'indennità sarà liquidata soltanto se la Società viene informata da un proprio legale che tale amministratore, direttore o procuratore non ha commesso alcuna mancanza ai propri doveri. Il diritto all'indennizzo non esclude altri diritti spettanti all'amministratore, al direttore o al procuratore.

Articolo 26: Compensi a favore del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea generale degli azionisti può destinare agli amministratori, come remunerazione dell'attività svolta, una somma fissa annuale a titolo di gettone presenza, il cui importo è imputato alle spese generali della Società e ripartito a discrezione del Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Gli Amministratori possono altresì ottenere il rimborso delle spese sostenute per conto della Società, a patto che siano ritenute di ragionevole entità.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la remunerazione del presidente e del segretario del Consiglio di Amministrazione nonché quella dei direttori generali e dei procuratori.

Articolo 27: Gestore, Società di Consulenza e Depositario

La Società può stipulare contratti di Gestione e/o Consulenza per gli Investimenti al fine di delegare la gestione attiva del portafoglio e/o di ricevere consulenza riguardo alle scelte di investimento.

La Società stipulerà un Contratto di Depositario con una banca autorizzata ad esercitare l'attività bancaria ai sensi della legge lussemburghese (il " Depositario").

La totalità dei valori mobiliari e della liquidità della Società è custodita dal Depositario e su disposizione di quest'ultima.

Nel caso in cui il Depositario intendesse recedere dal contratto, il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare un'altra banca che agisca in qualità di Depositario in sostituzione del Depositario che ha rinunciato all'incarico. Gli amministratori non revocheranno l'incarico al Depositario fino a quando un altro Depositario non sarà nominata e prenderà il suo posto secondo le presenti disposizioni.

Articolo 28: Società di revisione autorizzata

Le operazioni della Società e la sua situazione finanziaria, comprendente in particolare la contabilità, saranno controllate da una società di revisione indipendente in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione lussemburghese riguardanti la sua onorabilità e professionalità e in grado di esercitare le proprie funzioni prescritte dalla Legge del 2010. Tale società è nominata dall'assemblea generale degli azionisti per un periodo che si conclude alla data della successiva assemblea generale degli azionisti.

Articolo 29: Anno finanziario

L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre.

Articolo 30: Destinazione degli utili e delle perdite

La destinazione degli utili e delle perdite, così come ogni altra distribuzione, è determinata dall'Assemblea Generale Annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Tali allocazioni possono comprendere la creazione o il mantenimento di fondi di riserva o degli accantonamenti e la determinazione delle somme da riportare a nuovo.

Non avverrà alcuna distribuzione se, a seguito della dichiarazione di tale distribuzione, il capitale sociale fosse inferiore al capitale minimo prescritto dalla legge.

Ogni delibera di un'Assemblea Generale degli Azionisti sulla distribuzione di dividendi alle azioni di un qualsivoglia comparto sarà sottoposta ad un voto preventivo a maggioranza degli azionisti del comparto in oggetto, come prescritto dalla legge.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione e in conformità a quanto prescritto dalla legge, si potrà effettuare il pagamento di dividendi provvisori relativi alle azioni a distribuzione di un qualsivoglia comparto.

I dividendi dichiarati potranno essere pagati in euro o altra divisa determinata dal Consiglio di Amministrazione nei luoghi e negli orari definiti dal Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo potrà procedere ad una determinazione del tasso di cambio applicabile per la conversione dei dividendi nella divisa di pagamento.

I dividendi non reclamati entro cinque (5) anni dalla data della loro messa in pagamento saranno preclusi ai beneficiari e ritrasferiti al comparto/ classe in questione.

Articolo 31: Scioglimento della Società, di comparti e di classi di azioni

Scioglimento della Società

La Società può essere sciolta mediante delibera dell'Assemblea Generale degli azionisti, responsabile, come previsto dalla legge, di deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie.

Qualsiasi eventuale delibera di scioglimento della Società sarà pubblicata sul *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

Dal momento in cui tale delibera è effettuata, l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni di ogni classe di tutti i comparti interessati saranno vietati sotto pena di nullità.

Se il capitale sociale è inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, si terrà un'assemblea generale degli azionisti su convocazione del Consiglio di Amministrazione, che proporrà lo scioglimento della Società. L'Assemblea delibererà senza condizioni di quorum di presenza e deciderà a maggioranza semplice delle azioni rappresentate. Se il capitale sociale della Società è inferiore ad un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono proporre lo scioglimento della Società all'Assemblea Generale che delibererà senza condizioni di quorum di presenza. Lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli azionisti che detengono un quarto delle azioni rappresentate in Assemblea.

L'Assemblea generale degli azionisti deve essere convocata in modo tale da svolgersi entro quaranta giorni dalla data in cui si è accertata una diminuzione dell'attivo netto rispettivamente al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo.

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, nominati dall'Assemblea Generale degli azionisti. Quest'ultima ne determinerà i poteri e i compensi.

Le operazioni di liquidazione saranno effettuate in conformità alla Legge del 2010, la quale specifica la ripartizione tra gli azionisti dei proventi netti della liquidazione, dedotte le spese di liquidazione: tali proventi saranno distribuiti agli azionisti proporzionalmente ai loro rispettivi diritti.

Al termine della liquidazione, le somme non reclamate dagli azionisti saranno versate presso la *Caisse de Consignations*, che le terrà a loro disposizione per l'arco di tempo previsto dalla legge. Decorso tale periodo, l'eventuale saldo spetterà allo Stato lussemburghese.

Scioglimento di comparti e di classi di azioni

L'Assemblea Generale degli Azionisti di un comparto, in grado di deliberare nelle condizioni di quorum e di voto analoghe a quelle in materia di modifiche statutarie, può

decidere l'annullamento delle azioni di tale comparto e rimborsare agli azionisti del comparto in questione il valore delle loro azioni.

Nel caso in cui gli attivi netti di un comparto scendessero al di sotto dell'equivalente di dieci milioni di Euro (EUR 10.000.000) o se si verificasse un cambiamento nella situazione economica o politica relativa al comparto interessato che giustifichi la liquidazione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere il riscatto forzato delle azioni rimanenti del comparto senza la necessaria approvazione degli azionisti. Analogamente, esso potrà deliberare in merito alla liquidazione di una qualsivoglia classe di azioni non reputasse più valida.

I detentori di azioni nominative riceveranno notifica tramite posta della delibera di liquidazione. La notifica tramite posta indicherà le ragioni della liquidazione ed il relativo iter procedurale. Tranne nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decidesse diversamente nell'interesse degli azionisti o allo scopo di mantenere un trattamento paritario nei loro confronti, gli azionisti del comparto o della classe in questione possono continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle proprie azioni senza costi aggiuntivi, pur restando inteso che il prezzo del riscatto o della conversione includerà le spese di liquidazione.

Al termine della liquidazione del comparto o della classe le somme non reclamate dagli azionisti presso il Depositario saranno versate presso la *Caisse de Consignations*, che le terrà a disposizione per tutta la durata prevista dalla legge. Decorso tale periodo, l'eventuale saldo spetterà Stato lussemburghese.

Articolo 32: Fusioni

Fusioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) della Società o di un comparto in qualità di OICVM o comparto incorporante od incorporato, in base alle condizioni e alle procedure stabilite dalla Legge del 2010, in particolare in relazione al progetto di fusione e alle informazioni da trasmettersi agli investitori, nel modo seguente:

A) Fusione della Società

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione della Società in qualità di OICVM incorporante od incorporato, con:

- un altro Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari lussemburghese o estero (il "Nuovo OICVM"); oppure
- un comparto dello stesso;

e, ove opportuno, ridefinire le azioni della Società quali azioni del Nuovo OICVM, o del relativo comparto se del caso.

Nel caso in cui la Società sia l'OICVM incorporante (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010), spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alla fusione e alla relativa data di decorrenza della stessa.

Qualora la Società fosse l'OICVM incorporato (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010), e in tal caso cessasse di esistere, l'Assemblea Generale degli Azionisti sarà tenuta ad approvare l'operazione e a decidere la data di decorrenza di tale fusione mediante delibera assunta senza condizioni di quorum e a maggioranza semplice di voti validamente espressi.

B) Fusione di comparti

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) di qualsiasi comparto, in qualità di comparto incorporante od incorporato, con:

- un altro comparto della Società, esistente o nuovo, oppure con un altro comparto di un Nuovo OICVM (il "**Nuovo Comparto**"); oppure
- un Nuovo OICVM,

e, ove opportuno, ridefinire le azioni del comparto quali azioni del Nuovo OICVM, o del Nuovo Comparto, se del caso.

Fusioni deliberate dagli azionisti

Nonostante i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Assemblea Generale degli Azionisti ha la facoltà di decidere in merito alla fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) della Società o di uno dei suoi comparti, sia in qualità di OICVM o di Comparto ricevente o oggetto di fusione, in base alle condizioni e alle procedure stabilite dalla Legge del 2010, in particolare in relazione al progetto di fusione e alle informazioni da trasmettersi agli azionisti, nel modo seguente:

A) Fusione della Società

L'Assemblea Generale degli azionisti può deliberare la fusione della Società, in qualità di OICVM ricevente o oggetto di fusione, con:

- un Nuovo OICVM; oppure
- un comparto dello stesso;

La decisione sarà adottata dall'Assemblea Generale degli azionisti, per la quale non è richiesta alcuna condizione di quorum e che deciderà in merito a tale fusione e alla relativa data di decorrenza mediante delibera assunta con maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

B) Fusione di Comparti

L'Assemblea Generale di un comparto della Società può altresì deliberare una fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) di un proprio comparto, in qualità di comparto ricevente o oggetto di fusione, con:

- qualsiasi Nuovo OICVM; oppure
- un Nuovo Comparto

mediante delibera assunta senza condizioni di quorum e a maggioranza semplice di voti validamente espressi.

Gli azionisti hanno, in ogni caso, il diritto di richiedere, senza incorrere in alcuna spesa aggiuntiva oltre a quella addebitata dalla Società o dal comparto per la copertura dei costi di disinvestimento, il rimborso o il riscatto delle proprie Azioni, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge del 2010.

Articolo 33: Spese a carico della Società

La Società sosterrà i costi di costituzione, compresi quelli inerenti alla stesura e alla stampa del prospetto, le spese notarili, i costi di registrazione presso le autorità amministrative e borsistiche, i costi di stampa dei certificati e a qualunque altro onere connesso alla costituzione e lancio della Società.

I costi possono essere ammortizzati su un periodo non superiore ai primi cinque (5) esercizi sociali.

La Società si farà carico di tutte le spese operative, come previsto all'articolo 10, punto II, paragrafo 4.

Articolo 34: Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato in qualunque momento e luogo secondo quanto deciso dall'Assemblea Generale degli Azionisti, nel rispetto delle condizioni di quorum e di voto previste dalla legge lussemburghese.

Ogni modifica dello Statuto che comporti un cambiamento dei diritti di un comparto deve essere approvata da una decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti del comparto interessato alle stesse condizioni di quorum e di maggioranza dell'Assemblea Generale degli Azionisti della Società.

Articolo 35: Disposizioni generali

Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, nonché alla Legge del 2010.

**Per lo Statuto Sociale.
Maître Henri HELLINCKX,
Notaio a Lussemburgo.
Lussemburgo, 11 ottobre 2023**